



COMUNICATO UFFICIALE N. 306/L 7 LUGLIO 2020

306/662

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 6A della F.I.G.C., pubblicato in data 6 Luglio 2020:

Comunicato Ufficiale n. 6/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;
- considerato che, a prescindere dai diversi termini di chiusura della stagione sportiva 2019/2020 per l'attività di competenza delle Leghe professionistiche e per quella in ambito dilettantistico, determinati dalle conseguenze della emergenza sanitaria COVID-19, è opportuno intervenire sulla tempistica di tesseramento dei calciatori "giovani", onde garantire per gli stessi omogeneità di trattamento, sia che si tesserino per una società associata ad una Lega professionistica, sia che si tesserino in ambito dilettantistico;
- ritenuto a tal fine necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta dei commi 2 e 3 dell'art. 31 delle N.O.I.F. per la sola stagione sportiva 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

- a) per la stagione sportiva 2020/2021, il tesseramento dei calciatori “giovani” di cui all’art. 31, comma 2, delle N.O.I.F. è consentito a decorrere dal 1 luglio 2020;
- b) per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore “giovane” di cui all’art. 31, comma 3, delle N.O.I.F., tesserato per una società associata ad una Lega professionistica, resta vincolato alla stessa fino al 20 luglio 2020. Trascorso detto termine il calciatore è considerato libero di diritto.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Pubblicato in Firenze il 7 Luglio 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli